



REGIONE MARCHE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Si informa che, in base all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28, per gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da ultimo modificato dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), s' intende determinata, rispetto all'aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

- a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione;
- b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,3 per cento;
- c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento.

Pertanto, l'aliquota applicabile per i due anni di imposta **2011** e **2012**, a seguito della modifica apportata dall'art. 28 del D.L. 201/2011 che fissa la nuova aliquota di base all'1,23%, è la seguente:

Scaglioni di reddito	Aliquota applicabile (aliquota base + maggiorazione)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino ad euro 15.500,00	1,23%	1,23% sull'intero importo
oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00	1,53%	190,65 + 1,53% sulla parte eccedente 15.500,00
oltre euro 31.000,00	1,73%	427,80 + 1,73% sulla parte eccedente 31.000,00

* Variazione dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 28 del D.L. 201/2011